

REGOLAMENTO (CEE) N. 2245/92 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1992

che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e del Libano sottoposti a quantitativi di riferimento (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che sono stati conclusi protocolli addizionali agli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e Cipro (1), l'Egitto (2), la Giordania (3), Israele (4), la Tunisia (5), la Siria (6), Malta (7), il Marocco (8) e il Libano (9), dall'altro; che tali protocolli prevedono per taluni prodotti agricoli, contemplati dai rispettivi accordi ed originari di tali paesi, una progressiva riduzione dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantitativi di riferimento ed una sorveglianza comunitaria entro periodi prestabiliti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di diversi paesi terzi mediterranei (10), ha determinato la procedura di sorveglianza in questione;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia (11), la Comunità ha autonomamente proceduto a aumentare in fasi uguali del 3 o del 5 % all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1992 i volumi dei quantitativi di riferimento e che pertanto per l'anno 1992 essi ammontano ai livelli indicati nell'allegato;

considerando che, per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno dei prodotti agricoli in questione e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 451/89, questi prodotti sono assoggettati a un sistema di sorveglianza statistica;

considerando che l'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione sui quantitativi di riferimento sarà effettuata man mano che questi

prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di immissione in libera pratica; che è quindi opportuno aprire nel 1992 i quantitativi di riferimento per i prodotti figuranti nell'allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità nel 1992 di taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e del Libano sono sottoposte ai quantitativi di riferimento entro periodi prestabiliti e ad una sorveglianza statistica.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro numeri d'ordine, i loro codici NC, codici Taric, volumi e periodi di applicazione dei quantitativi di riferimento figurano nell'allegato.

2. Le imputazioni sui quantitativi di riferimento vengono effettuate dagli Stati membri man mano che i prodotti vengono presentati in dogana corredati di dichiarazioni di immissione in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo relativo alla definizione della nozione dei prodotti originari, allegato a ciascuno degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, ed i paesi di cui al paragrafo 1, primo comma, dall'altro.

Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato *a posteriori*, l'imputazione sui quantitativi di riferimento corrispondenti avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Il grado di utilizzazione dei quantitativi di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma e comunicate all'Istituto statistico delle Comunità europee in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 (12) e (CEE) n. 1736/75 (13).

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

(1) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

(2) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.

(3) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 19.

(4) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

(5) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

(6) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 58.

(7) GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 1.

(8) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.

(9) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 28.

(10) GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 7.

(11) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 9.

(12) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1039/92 della Commissione (GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 42), modificato, a sua volta, dal regolamento (CEE) n. 1590/92 della Commissione (GU n. L 168 del 23. 6. 1992, pag. 17).

(13) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1629/88 (GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 1).